

## VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. L. n. 27/2020 ss.mm.ii., nonché dell'art. 1, comma 300, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il giorno 8 del mese di febbraio dell'anno 2021 si sono incontrati in videoconferenza i signori:

- per la Società Douglas Italia Spa

Francesco Caccavo  
Nataschia Francesca Bruno  
Valentina Paparazzo  
Antonino Marsala  
Paola Di Meo

- per le OO.SS. Nazionali

Filcams Cgil  
Vanessa Caccерini

Fisascат Cisl  
Elena Maria Vanelli

Uiltucs  
Gabriele Fiorino

E strutture territoriali Filcams – Fisascат – Uiltucs e delegati sindacali

### Premesso

- che la Società Douglas Italia Spa, con sede legale in Milano Via Fratelli Castiglioni n.8 codice fiscale/partita IVA 02070451204 matricola INPS n. 4981270340 operante nel settore Commercio con un n. 512 unità lavorative – ivi compresa la sede legale - alle quali applica il CCNL DMO comunica l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. L. n. 27/2020 ss.mm.ii., nonché dell'art. 1, comma 300, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio), conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore di n. 2566 lavoratori dipendenti;

- che la Società ha già fruito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei seguenti periodi di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD):

12 marzo – 10 maggio **9 settimane**  
11 maggio – 14 giugno **5 settimane**  
27 luglio – 23 agosto **4 settimane**  
1 ottobre – 31 ottobre **4 settimane**  
7 novembre – 27 dicembre **7 settimane**

- che la Società ha l'esigenza di estendere il ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto, non trovano applicazione le altre tutele previste, in costanza di rapporto di lavoro, dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

- che tale esigenza di estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga Covid 19 interesserà il periodo dal 1 febbraio 2021 al 30 giugno 2021 ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. L. n. 27/2020 ss.mm.ii. nonché dall'art. 1, comma 300, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e da successivi provvedimenti emanandi;
- che le Parti prendono atto che ai sensi della normativa richiamata non possono essere autorizzati allo stato alla Società periodi di CIGD superiori a settimane n. 12 in relazione a ciascuna unità produttiva, salvo proroghe e/o settimane supplementari previste e/o consentite da nuovi interventi normativi e/o circolari in corso di emanazione;
- che la Società dichiara che i lavoratori beneficiari sono dipendenti alla data del 1 gennaio 2021;
- che le Parti, pertanto, esprimono parere favorevole affinché La Società Douglas Italia Spa formuli domanda all'INPS per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga Covid 19 ai sensi e nei limiti previsti ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. L. n. 27/2020 ss.mm.ii. nonché dall'art. 1, comma 300, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e da successivi provvedimenti in corso di emanandi;
- che le Parti considerano il ricorso alla CIGD quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso la Società anche a seguito dei provvedimenti governativi e/o regionali emanati che impongono la riduzione oraria di apertura dei negozi e conseguenti modifiche organizzative;

*J.M.*

le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale e

#### CONCORDANO

che l'azienda proceda alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga con i seguenti criteri:

**con sospensione fino a zero ore con rotazione del personale nell'ambito delle mansioni fungibili secondo le esigenze tecnico produttive nel rispetto delle prescrizioni sanitarie/governative e/o regionali legate all'emergenza Covid-19:**

dal 1 febbraio 2021 al 30 giugno 2021, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. L. n. 27/2020 ss.mm.ii. nonché dall'art. 1, comma 300, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e da successivi provvedimenti in corso di emanandi per n. 2434 Lavoratori, ripartiti nelle unità produttive, categorie e ore contrattuali, come da allegato A.

dal 1 febbraio 2021 al 30 giugno 2021, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. L. n. 27/2020 ss.mm.ii. nonché dall'art. 1, comma 300, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e da successivi provvedimenti in corso di emanandi, per n. 132 Lavoratori, operanti nella sede legale della Società, categorie e ore contrattuali, come da allegato B.

La causale per la quale si richiede il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga è l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'erogazione dell'indennità di CIGD ai lavoratori sarà effettuata attraverso l'anticipazione da parte della Società alle normali scadenze mensili di paga ai lavoratori; la stessa provvederà poi al recupero delle somme secondo le modalità e indicazioni che verranno fornite dall'ente competente.

*[Handwritten signatures and initials]*

La maturazione dei ratei da parte di ciascun lavoratore sarà garantita nelle settimane di cassa integrazione indipendentemente dal livello di fruizione della cassa oggetto del presente accordo.

La Società provvederà ad integrare la cassa integrazione dei dipendenti, compensando sino al 100% quanto non erogato dall'INPS.

La cassa integrazione interesserà tutte le figure inserite all'interno dello store, inclusa la store manager, attraverso una rotazione equa tra qualifiche equivalenti.

La società conferma, data l'emergenza epidemiologica in corso, l'applicazione di tutte le misure di sicurezza governative previste, nonché di tutta la legislazione e i protocolli in materia vigenti e gli accordi sottoscritti dalle parti compreso l'accordo per la costituzione e la messa in atto del Comitato Covid per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La Società si impegna:

- a) a provvedere, non appena in possesso del numero del provvedimento di ammissibilità alla fruizione del trattamento, ad indicare le ore di CIGD usufruite ogni mese, utilizzando le funzionalità delle procedure messe a disposizione dall'Ente competente, ed informare di tutto ciò le OO.SS firmatarie del presente accordo.
- b) A trasmettere, tramite i sistemi informatici dell'Inps, le attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruita (modello SR41 o altro modello individuato dall'ente competente) per ogni lavoratore e per ogni mese per ottenere il pagamento del trattamento.

Le Parti infine confermano che è stato costituito il Comitato per la sicurezza previsto dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti per la regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il presente verbale di accordo sindacale, con relativi allegati, sarà inoltrato a cura del datore di lavoro all'INPS, esclusivamente utilizzando le apposite procedure telematiche messe a disposizione dall'ente competente.

La Società si rende disponibile a svolgere incontri sindacali territoriali per verificare la corretta applicazione del presente verbale di accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società

Per le OO.SS.